

**PROTOCOLLO
PER
LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE TRIBUTARIE NEL PERIODO DI
EMERGENZA NAZIONALE DA COVID 19
(art. 27, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137)**

L'art. 27 del D.L. n. 137/2020 (cd. _D.L. Ristori) ha introdotto le *“Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario”* applicabili sino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid 19 e finalizzate a contemperare l'esigenza di limitare le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia con la necessità di garantire la continuità del servizio giustizia tributaria. In relazione a tali misure, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT), con delibera n. 1230/20 del 10 novembre 2020, *“ritenuta l'opportunità di indicare ai Presidenti di Commissione delle linee guida, cui ispirarsi nella redazione dei decreti ad essi demandati dalla normativa emergenziale sopra richiamata”*, ha approvato delle Linee guida contenenti *“Indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze”*.

Nella delibera, *“data la complessità della situazione e le inevitabili conseguenze sulla ragionevole durata del processo, sul principio della oralità e sul diritto alla salute, si invitano i Presidenti delle Commissioni alla stipula di protocolli condivisi con gli Uffici Finanziari e gli Ordini Professionali”*.

Con il presente protocollo di intesa si intende dare seguito all'invito formulato dal CPGT nelle suddette Linee guida in relazione ai rapporti tra organi giudicanti, difensori dei contribuenti e uffici finanziari, e ciò nel quadro dei principi individuati in tali Linee guida, che possono schematicamente essere così riportati:

1. l'art. 27 D.L. n. 137/2020 nel dettare le misure urgenti per lo svolgimento del processo tributario attribuisce ai capi degli uffici, ove non sia possibile celebrarsi l'udienza pubblica per gli impedimenti previsti dal primo comma dell'art. 27, **la possibilità di autorizzare** con decreto motivato:

- a) **lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto**, con provvedimento da comunicarsi almeno cinque giorni prima della trattazione;
 - b) in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, **la decisione sulla base degli atti per le controversie già fissate per la trattazione pubblica**, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;
 - c) nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, **la trattazione scritta**, con la fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica;
2. l'art. 27 D.L. n. 137/2020 non vieta di continuare a celebrare le udienze “*in presenza*”, ove le condizioni sanitarie locali lo consentano e valutati anche i rischi cui vengono esposti tutti i protagonisti del processo (giudici, ausiliari, difensori e personale di segreteria) per effetto di tale modalità di partecipazione;
 3. l'art. 27 D.L. n. 137/2020 non preclude la possibilità da parte del collegio giudicante di accogliere le domande di rinvio dei difensori che non intendono accettare il contraddittorio cartolare;
 4. nonostante il secondo comma dell'art. 27 del DL n. 137/2020 si riferisca soltanto alle cause fissate per la trattazione in udienza pubblica, il passaggio alla trattazione scritta deve intendersi anche per quelle camerali partecipate.

Inoltre, il presente protocollo tiene conto che, successivamente alla suddetta delibera del CPGT, è stata emanata la normativa secondaria attuativa dell'art. 16, comma 4, del D.L. n. 119/2018 (Decreto direttoriale Mef n. 46 del 11.11.2020), disciplinante le udienze da remoto nel processo tributario e che, pertanto, sussistono le condizioni normative e le dotazioni tecnologiche necessarie per la regolamentazione delle udienze pubbliche e di quelle camerali partecipate con collegamento da remoto.

Tutto quanto sopra premesso da intendersi come parte integrante e sostanziale del presente protocollo

si conviene quanto segue

1. Udienze in presenza

1.1. Le cause che si possono svolgere in presenza delle parti sono chiamate in fasce orarie differenziate; nella determinazione del numero delle cause da inserire in ciascuna fascia si terrà conto, ove possibile, della loro verosimile durata, avuto riguardo alla complessità della questione e al numero delle parti coinvolte. La fascia oraria di riferimento, se non comunicata alle parti processuali con l'avviso di trattazione di cui all'art. 31 del D.Lgs n. 546/92, viene comunicata con un ulteriore avviso almeno 5 giorni prima della data di trattazione.

2. Udienze da remoto ex art. 27, comma 1, D.L. n. 137/2020

2.1. Qualora anche solo una parte abbia notificato alle altre parti costituite e depositato agli atti, almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione, l'istanza con cui insiste per la discussione (di cui all'art. 27, comma 2, d.l. 137/2020), la causa sarà celebrata mediante il collegamento da remoto;

2.2. Al fine di consentire alla segreteria il rispetto del termine previsto per le comunicazioni attinenti l'udienza da remoto (art. 27, comma 1, d.l. 137/2020), si raccomanda che le parte assolva agli adempimenti di cui al precedente punto 2.1., almeno dieci giorni prima dell'udienza; in caso contrario la causa verrà rinviata, per la trattazione da remoto, ad altra udienza fissata nel periodo emergenziale, ovvero, se i carichi dei ruoli non lo consentono, a nuovo ruolo per la trattazione in presenza nella fase post emergenziale. Nel determinare la durata del collegamento di ciascuna controversia si terrà conto dei criteri previsti al punto 1.1.

3. Udienze ex art. 27 comma 2, D.L. n. 137/2020

3.1. Le controversie, fissate per la trattazione in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che una delle parti, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione, insista per la discussione ai sensi del precedente punto 2.1.. Le parti costituite possono chiedere, con apposita istanza congiunta da depositare nel suddetto termine, che la causa venga trattata per iscritto nel periodo emergenziale;

- 3.2. In caso di istanza di trattazione per iscritto e non sia possibile ripetere il termine di dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusionali e di quello di cinque giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica (art. 27 comma 2, d.l. n. 137/2020), la causa viene rinviata ad altra udienza fissata nel periodo emergenziale, ovvero, se i carichi dei ruoli non lo consentono, a nuovo ruolo. In tale caso la causa verrà trattata in presenza nella fase post emergenziale.
- 3.3. Le istanze di rinvio della trattazione a data post-emergenziale, formulate da almeno una delle parti che intenda discutere oralmente in presenza, sono valutate favorevolmente, in ragione della rilevanza, novità e complessità delle questioni controverse, del loro valore, del numero dei documenti da esaminare, e di quant'altro ritenuto utile al loro accoglimento. Il rigetto delle istanze è disposto dal Presidente, con decreto motivato, in caso di rilevata compromissione del diritto della controparte ad una ragionevole durata del processo, e nel caso in cui la particolare semplicità delle questioni controverse consenta di far prevalere le esigenze di economia processuale

4. Operatività del protocollo

- 4.1. L'operatività del presente protocollo, funzionale all'applicazione della disciplina di cui all'art. 27 del D.L. n. 137/2020, decorre dalla data di sua sottoscrizione e terminerà con la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ovvero a seguito di modifica o abrogazione della disciplina contenuta nell'art. 27, che determinino la inapplicabilità dello stesso protocollo.